



COMUNE DI NEIVE
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50

**Oggetto: TRIBUTI - REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2025**

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dall'Ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA di SECONDA CONVOCAZIONE

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PICCINELLI PAOLO	Sindaco	X	
BOFFA LUISA	Vice Sindaco	X	
MARENCO MATTEO	Consigliere		X
MARASSO ANTONELLA	Consigliere	X	
NEBIOLO ALESSANDRO	Consigliere	X	
RIVETTI BRUNO	Consigliere	X	
GIACOSA MAURIZIO	Consigliere	X	
TRAJANOVSKA SILVANA	Consigliere	X	
CITTADINO PAOLO	Consigliere	X	
GHELLA ANNALISA	Consigliere	X	
LORUSSO SALVATORE	Consigliere	X	
BORDINO FRANCESCO	Consigliere	X	
PENNA STEFANO	Consigliere	X	
Totale		12	1

Con l'intervento e l'opera del Signor Dott.ssa Paola Fracchia, Segretario Comunale Capo.

Il Signor PICCINELLI PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 360 del 28 settembre 1998, istitutivo dell'addizionale comunale IRPEF;

EVIDENZIATO, che a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 360 del 1998, nel testo coordinato con le modificazioni apportate dall'articolo 1 comma 142 della legge 296 del 2006, è previsto che il Comune possa far ricorso alla facoltà di variazione dell'aliquota di compartecipazione *“con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ... con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002”*;

CONSTATATO, dunque, che a norma del predetto articolo è attribuita direttamente al Consiglio Comunale la competenza all'adozione della delibera mediante la quale stabilire la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF, come risulta dal richiamo all'esercizio della potestà regolamentare indicata dall'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997;

VISTA la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore “giro di vite” tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): “26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.”;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 40 del 09.11.2020 con cui venne adottato il regolamento comunale sull'addizionale comunale IRPEF;

TENUTO CONTO che l'invarianza dell'aliquota rispetto alla misura deliberata per l'anno 2024, permette il conseguimento del pareggio di Bilancio;

RIBADITO che la determinazione dell'aliquota deve essere realizzata mediante regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997;

CONSIDERATO CHE a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il disposto dell'articolo 1 comma 169 della citata legge 296/2006, ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTAZIONE resa in forma palese che dà il seguente risultato:

presenti n. 12

votanti n. 8

favorevoli n. 8

contrari n. 0

astenuti n. 4 (Consiglieri Francesco Bordino, Annalisa Ghella, Salvatore Lorusso, Stefano Penna)

DELIBERA

DI STABILIRE l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, per l'anno 2025 nello 0,6 % , in aderenza a quanto stabilito dal decreto legislativo 360 del 1998, istitutivo dell'addizionale comunale IRPEF, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 1 commi da 142 a 144 della legge 296 del 27.12.2006 (finanziaria per l'anno 2007) e sm.i..

DI MODIFICARE pertanto il Regolamento comunale sull'addizionale comunale IRPEF, approvato con delibera C.C. n. 20 in data 12.11.2020 sostituendo l'anno "2024" con l'anno "2025" all'art 5 che viene approvato nel testo che segue:

Art. 5 - Variazione dell'aliquota

- 1. L'aliquota è fissata per l'anno 2025 nella misura di 0,60 punti percentuali.*
- 2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti con apposita deliberazione.*
- 3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno e smi.*

DI CONFERMARE ogni altra previsione del Regolamento sopra richiamato.

DI APPROVARE in allegato il testo coordinato con modificazioni del regolamento per l'applicazione dell'aliquota comunale IRPEF.

DI COMUNICARE il presente provvedimento, al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di legge.

IL PRESIDENTE
F.to PICCINELLI PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal **24/12/2024** al **08/01/2025**, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);

è divenuta esecutiva in data 03/01/2025 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Paola Fracchia)



COMUNE DI NEIVE

PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO COMUNALE SULL' ADDIZIONALE
COMUNALE I.R.P.E.F.**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della podestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs n. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F), istituita, a norma dell'art. 48, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della Legge 16 giugno 1998, n. 191, dall'art. 1 del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della Legge 27.12.2006, n. 296.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Neive, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3 – Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Neive, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4 – Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita dal Comune ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i., nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5 – Variazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2025 nella misura di 0,60 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti con apposita deliberazione.
3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.

Art. 6 – Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 7 – Esenzioni

1. In sede di prima applicazione, non viene stabilita una diversa soglia di esenzione (no tax area) diversa da quella prevista dalle norme in vigore, aggiornate o sostituite dalla legge finanziaria 2007, fatta salva la possibilità di apportare eventuali diversificazioni annuali delle soglie medesime con successive integrazioni al presente regolamento, alla luce di attenta valutazione di quelle che saranno le effettive realtà sociali del territorio gestito, non disgiunte dal gettito effettivo dell'addizionale rapportato ai fabbisogni di bilancio di ciascun esercizio di competenza.

Art. 8 – Funzionario responsabile

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione dell'addizionale, secondo le disposizioni di Legge e del presente Regolamento è preposto un Responsabile designato dal Sindaco.
2. A tale Responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'addizionale stessa previsti dalla legge (art.1 commi dal 158 e dal 179 al 182 della legge finanziaria 2007) e dai Regolamenti interni dell'Ente.

Art. 9 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs n. 471,472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio, amministrativo, tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 10 – Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, con adeguamento automatico a nuove norme legislative che dovessero essere nel prosieguo emanate.
4. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 così come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge n. 256/2006.
2. Sono abrogate le disposizioni adottate in materia dal Comune che dovessero risultare in contrasto con i presente Regolamento.